Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze
Via Giulio Cesare Vanini, 15 – 50129 – Firenze
Tel. 055.496522 – Fax 055.481045
Email protocollo@omceofi.it - PEC segreteria.fi@pec.omceo.it
Sito web: www.omceofi.it

Firenze, 23/12/2021

Prot n. 14300

Oggetto: Verifica per non regolarità con l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2.

Gentile Collega,

il Decreto Legge 26/11/2021 n. 172, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto Legge 01/04/2021 n. 44, prevede che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita anti Sars-Cov-2, comprensiva della dose di richiamo successiva al ciclo primario. **La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione**.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è individuata dal Decreto come "Responsabile del trattamento dei dati personali" e in tale veste ha interrogato la piattaforma nazionale DGC al fine di verificare lo stato di avvenuta vaccinazione degli iscritti agli Ordini provinciali.

Da tale verifica è emerso che Lei **non risulta in regola** con l'obbligo vaccinale.

La S.V. è pertanto invitata a trasmettere, **entro 5 giorni** dalla ricezione della presente **esclusivamente** all'indirizzo PEC **obblighivaccinali@pec.omceofi.it** (ogni altra modalità di comunicazione non sarà presa in considerazione) la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione con certificato di vaccinazione dal quale si evinca la data o le date della/e somministrazione/i effettuate e la tipologia di vaccino utilizzato;
- ovvero l'omissione o il differimento della stessa per accertato pericolo per la salute, attestato dal proprio medico di medicina generale. Si richiama l'attenzione sul fatto che detta certificazione **deve essere rilasciata unicamente dal Suo medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN** e redatta dallo stesso, a pena di inefficacia, secondo le indicazioni fornite nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione e differimento dalla vaccinazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del DL n. 44/2021 come modificato dal DL n. 172/2021. **Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione clinica diversa o ulteriore rispetto alla certificazione di cui sopra**;
- ovvero la presentazione della prenotazione della vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della presente. In tal caso la S.V. dovrà trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale;
- o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 attestata con certificazione del Suo Medico di Medicina Generale.

A tale proposito, si fa presente che la documentazione non può essere oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui la S.V. abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente La invitiamo, inoltre, a voler fornire tutti **i dati relativi al datore di lavoro** per i successivi adempimenti dell'Ordine (denominazione del datore di lavoro e PEC).

Si evidenzia che, qualora non pervenga la documentazione richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della presente, l'Ordine procederà ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DL n. 44/2021 come modificato dal DL n. 172/2021, alla Sua **sospensione dall'esercizio professionale**.

Parimenti, nel caso di presentazione di documentazione attestante la prenotazione della vaccinazione, l'Ordine procederà alla Sua sospensione dall'esercizio professionale qualora non pervenga la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale entro 3 giorni dalla somministrazione.

La sospensione avrà efficacia fino alla data di comunicazione all'Ordine del completamento del ciclo vaccinale primario/della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

La sospensione verrà annotata sull'Albo e sarà comunicata alla Federazione Nazionale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'avvenuta sospensione sarà altresì comunicata alle Autorità e agli Enti di cui agli articoli 2 e 49 del DPR n. 221/1950.

Si evidenzia altresì che l'esercizio della professione in vigenza della sospensione dall'Albo configura un illecito penale ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale (esercizio abusivo della professione).

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Claudio G. Dattolo)
firma a stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/1993
e art. 3bis comma 4bis CAD